



COVID-19 Le misure di accesso al credito e sostegno alla liquidità delle imprese

Presentazione delle principali opportunità finanziarie per le piccole imprese per fronteggiare l'emergenza COVID-19

- Il quadro di Insieme
- Le Misure di sostegno alla liquidità di tutte le imprese Politiche della società
 - Le agevolazioni per i nuovi finanziamenti
 - I finanziamenti ottenibili
 - La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia
 - La Garanzia di SACE S.P.A.
- Moratoria su finanziamenti esistenti e rinvio versamenti fiscali
 - Le altre misure che aiutano la liquidità
 - Moratoria sui finanziamenti in essere
 - Il rinvio dei Versamenti Fiscali
 - CIG e FIS
- Il credito di imposta per le spese di sanificazione e le altre misure
 - Il credito di imposta per le spese di sanificazione e le altre misure
 - Le altre Misure

Vista la straordinaria urgenza dovuta all'emergenza da Covid-19 il Governo Italiano ha introdotto importanti misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Tali provvedimenti hanno l'obiettivo di favorire la ripartenza del **sistema produttivo** italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal covid-19.

Di seguito si riportano i principali interventi riportati nel c.d. «Decreto Liquidità» ([DL 23 dell'8/4/2020](#)) e nel c.d. «Decreto Cura Italia» ([DL 18 dell'17/3/2020](#)) si possono riassumere in 3 punti principali:

- ❑ Misure di sostegno alla **liquidità** di tutte le imprese facilitando l'erogazione di nuovi finanziamenti attraverso un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal **Fondo Centrale di Garanzia** (o **Fondo di Garanzia per le PMI**)
- ❑ Agevolazioni per **Moratoria** su finanziamenti esistenti (anche leasing), **rinvio** versamenti fiscali e **Cassa Integrazione**
- ❑ Altre misure relative al **credito di imposta** per le spese di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione



Le Misure di sostegno alla liquidità di tutte le imprese

Rif. D.L. n. 23/2020

Le agevolazioni per i nuovi finanziamenti

DFV

WORLDWIDE QUALICOATING

Le misure più importanti riguardano le agevolazioni per l'accesso al credito ampliando l'operatività e le relative garanzie rilasciate dal **Fondo Centrale di Garanzia**, in particolare:

- a. Microimprese:** è stata prevista una procedura automatica per l'ottenimento di **prestiti fino a 25.000 euro**. Tali prestiti sono già richiedibili alle Banche e sono **garantiti al 100% dallo Stato**. Il rimborso è in 6 anni, per i primi 2 anni comunque si pagheranno solo gli interessi e le rate partiranno dal 3° anno
- b. Piccole e medie imprese con ricavi inferiori a 3,2 milioni euro:** Potranno essere ottenuti dei **finanziamenti fino al 25% del fatturato con garanzia complessiva pari al 100%**. Il 90% è rappresentato dalla garanzia statale del Fondo PMI inoltre si potrà ottenere un eventuale 10% di garanzia aggiuntiva rilasciata da Confidi a richiesta.
- c. Imprese con ricavi superiori a 3,2 milioni euro e fino a 499 dipendenti:** Potranno essere ottenuti dei finanziamenti con garanzia dello Stato fino al 90% e per un importo massimo di 5 milioni di euro

I finanziamenti ottenibili



WORLDWIDE QUALICOATING

Di seguito un quadro riassuntivo dei finanziamenti ottenibili per tipologia di impresa:

| CHI NE BENEFICIA | 1. PMI, PERSONE FISICHE, MICROIMPRESE | 2. IMPRESE CON FATTURATO INFERIORE A 3,2 MILIONI | | 3. IMPRESE CON FATTURATO MAGGIORE DI 3,2 MILIONI* |
|----------------------------------|--|---|---------------|--|
| LA GARANZIA | 100% | 100% | | 100% |
| | 100% FONDO CENTRALE STATALE | 90% FONDO CENTRALE STATALE | 10% COFIDI | 90% FONDO CENTRALE STATALE 10% COFIDI |
| IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO | Fino a 25.000 € | Fino al 25% del Fatturato | | Fino a 5 Milioni di Euro |
| VALUTAZIONE GARANZIA | Automatica | Automatica | | Istruttoria da parte del Fondo |
| VALUTAZIONE BANCA | Semplificata | Valutazione del merito creditizio | | Valutazione del merito creditizio |
| COSTI GARANZIA | Accesso gratuito al fondo | Accesso gratuito al fondo | | Accesso gratuito al fondo |
| TASSO DI INTERESSE | Si può stimare un valore tra 1,2 e 2% | Non Specificato | | Non Specificato |

* Fino a 499 Dipendenti

Come appare evidente le tempistiche di erogazione dei finanziamenti di cui sopra saranno influenzate principalmente dal livello di garanzia ottenuta e dall'importo richiesto, in particolare:

I finanziamenti fino a 25 mila euro con garanzia al 100% dovrebbero seguire un iter semplificato con erogazioni molto veloci, per gli importi maggiori poiché sarà comunque prevista una istruttoria della banca finanziatrice, sarà particolarmente importante ottenere anche la **garanzia di un COFIDI** ed essere in grado di presentare dati contabili/gestionali in grado di sostenere il merito creditizio.

La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia

Di seguito si riepilogano quindi le condizioni di accesso alle Garanzie del Fondo valide per tutte e 3 le casistiche riportate in precedenza

| Accesso al Fondo da parte della generalità delle imprese per finanziamenti max fino a 5 milioni di Euro | |
|---|---|
| Costo della garanzia | Zero |
| Importo max garantito per singola impresa | Fino a 5 milioni di Euro |
| Imprese ammesse | Con numero dipendenti fino a 499 |
| Percentuale di copertura della garanzia | 90% per operazioni con durata fino a 72 mesi e il cui importo totale non dovrà essere superiore, alternativamente ai seguenti parametri: |
| | 1. doppio della spesa salariale per il 2019 (o ultimo anno disponibile) del beneficiario (inclusi oneri sociali |
| | 2. 25% del fatturato totale 2019; |
| | 3. fabbisogno per costi del circolante e investimento nei successivi 18 mesi se PMI ovvero nei successivi 12 se diverse da PMI (2) |
| Soggetti con criticità finanziarie | I soggetti che presentano esposizioni verso il sistema bancario con criticità possono essere ammessi al beneficio della garanzia. Restano esclusi i debitori classificati a "Sofferenza". |
| Soggetti in concordato preventivo in continuità (ex art. 186-bis R.D. 267/42) | Anche i soggetti ammessi dopo il 31/12/2019 al concordato con continuità aziendale o che abbiamo presentato un piano attestato ex art. 67 possono essere ammessi al beneficio della garanzia. Tuttavia, tale ammissione è subordinata a quanto segue: |
| Soggetti che hanno presentato un piano attestato ex art. 67 R.D. 267/42 | i) le esposizioni non devono essere più in condizione di classificazione come "deteriorate"; ii) non abbiano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione; iii) valutazione positiva da parte della banca in ordine all'integrale rientro dell'esposizione alla scadenza. |

La Garanzia di SACE S.P.A.



WORLDWIDE QUALICOATING

L'art. 1 del D.L. n. 23/2020 attribuisce a SACE Spa la possibilità di concedere a favore di banche, istituzioni finanziari, intermediari creditizi in genere, sia nazionali che internazionali, le opportune garanzie per l'erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese italiane.

In alternativa alle garanzie riportate nei punti precedenti quindi è prevista la concessione di garanzie fino al 90% rilasciate dalla S.A.C.E. S.P.A. in relazione a finanziamenti erogati da istituti di credito fino a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi e/o per il rilascio di garanzie o finanziamenti per facilitare l'export.

Tali garanzie di cui possono beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, al momento non vengono trattate poiché per accedere a tali garanzie **le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.**

Le richieste di informazioni circa le garanzie prestate da S.A.C.E. S.P.A. possono essere inviate direttamente all'indirizzo mail finanza.covid@dfv.it.

A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a thick red arrow pointing right and several thin, curved grey lines extending upwards and outwards.

Moratoria su finanziamenti esistenti e rinvio versamenti fiscali

Rif. D.L. n. 23/2020

Le altre misure che aiutano la liquidità

Per sostenere le aziende interessate dalla riduzione o sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza Coronavirus, il decreto Cura Italia ha introdotto delle agevolazioni che permettono alle aziende di riscadenzare i pagamenti ottimizzando la liquidità esistente.

Le agevolazioni relative

- alla **Moratoria** su finanziamenti esistenti
- al **rinvio** versamenti fiscali e,
- alla **Cassa Integrazione**

seppure non forniscano liquidità aggiuntiva alle imprese come le misure riportate nella sezione precedente, consentono alle imprese di efficientare al meglio la liquidità esistente per utilizzarla al meglio in vista della ripartenza dell'attività , una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal covid-19

Moratoria sui finanziamenti in essere

DFV

WORLDWIDE QUALICOATING

Questa misura era già prevista dall'art. 56 del DL Cura Italia e consente alle micro e piccole e medie imprese e ai professionisti di poter ricorrere ad una vera e propria moratoria per far fronte alle difficoltà connesse all'epidemia di COVID-19

La **moratoria** riguarda le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali possono chiedere che vengano **congelate fino al 30 settembre 2020** le linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, **scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.**

Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Il rinvio dei Versamenti Fiscali



WORLDWIDE QUALICOATING

Con l'approvazione del Decreto liquidità da parte del Consiglio dei Ministri sono state previste ulteriori proroghe alle scadenze fiscali di Aprile e Maggio 2020 che vanno ad aggiornare quelle previste dal Decreto Cura Italia.

Oggetto della nuova proroga sono i versamenti che scadono tra aprile e maggio, che sono pertanto rinviati al 30 giugno 2020.

Sono sospesi tutti versamenti (F24) di IVA, ritenute e contributi, per i soggetti che presentano le seguenti condizioni:

- calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (aziende con ricavi sotto i 50 milioni di euro);
- calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (aziende con ricavi sopra i 50 milioni di euro);

Per i residenti delle 5 province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento IVA spetta in presenza del calo del fatturato di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni di euro.

Per sostenere le aziende e i lavoratori coinvolti in procedure di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza Coronavirus, sono state introdotte norme speciali per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (**CIG**) e dell'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (**FIS**), esteso alle aziende che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**.

Destinatari delle misure di sostegno sono le aziende che rientrano nella tutela della cassa integrazione ordinaria, i datori di lavoro che versano la contribuzione al fondo di integrazione salariale e le aziende con trattamenti in corso di cassa integrazione straordinaria o del fondo di integrazione salariale.

Beneficiari della misura di sostegno al reddito sono i lavoratori (operai, impiegati, quadri e assunti in apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti) alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e a prescindere dall'anzianità di servizio maturata.

La Cassa integrazione guadagni ordinaria e l'assegno ordinario possono essere chiesti per una durata massima di 9 settimane dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria non prevede il versamento di alcuna contribuzione aggiuntiva per i datori di lavoro.

Anche la procedura di accesso è particolarmente semplificata: informazione, consultazione ed esame congiunto, devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione



Il credito di imposta per le spese di sanificazione e le altre misure

Rif. D.L. n. 23/2020

Credito di imposta spese di sanificazione

DFV

WORLDWIDE QUALICOATING

Credito d'imposta del 50% per le spese di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione: A sostegno delle aziende e liberi professionisti che fanno la dovuta disinfezione dei luoghi di lavoro è disposto un credito d'imposta del 50%, fino a 20.000 € per azienda, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione.

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti

Le Altre Misure



WORLDWIDE QUALICOATING

Di seguito si riportano in estrema sintesi le altre misure adottate con i Decreti Liquidità e Cura Italia che seppure con un impatto limitato sulla liquidità aziendale delle PMI potranno essere significative nei prossimi mesi:

Sospensione norme sulla perdita del capitale: L'attuale testo del Decreto Liquidità dispone, in presenza di perdite di capitale dovute all'attuale situazione di emergenza, la disapplicazione fino al 31 dicembre 2020 delle norme del Codice civile in caso di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Nuovo Codice della Crisi d'impresa – Rinvio di un anno: L'attuale testo del Decreto Liquidità dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa.

Estensione del Golden Power: Estesa per un anno la facoltà del Governo di intervenire per proteggere, contro eventuali acquisizioni da parte di imprese straniere, le aziende italiane di alcuni settori considerati strategici.

Contatti

DFV

WORLDWIDE QUALICOATING

- Per supporto in tema di sicurezza dei luoghi di Lavoro e aggiornamento del D.V.R.:
sicurezza.covid@dfv.it;
- Per supporto sui temi di gestione aziendale (sia economica che fiscale) e nella generale attività previsionale di Budgeting:
gestione.covid@dfv.it
- Per supporto in merito alle agevolazioni finanziarie presentate:
finanza.covid@dfv.it